



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE**

Decreto n. 073 del 27/05/2020

Esercizio finanziario 2020

OGGETTO: Decreto a contrarre per l'affidamento diretto del Servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori per il personale amministrativo e di magistratura del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - CIG ZAB2CE9198.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.);

PRESO ATTO dell'Ordine di Servizio del Segretario Generale del TAR Piemonte, n. 9 del 12/09/2017;

VISTA la Legge 06/12/1971, n. 1074 e s. m. di istituzione dei TT.AA.RR.;

VISTA la Legge 27/04/1982, n. 186 "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR.";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29/01/2018 "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa";

VISTA la Legge 31/12/2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 06/02/2012, recante il "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12/09/2012;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, della Legge 07/08/2012 n. 135, dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi

attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e verificato che esistono convenzioni a riguardo;

RILEVATO che con D.S.G. n. 65 del 22/05/2019 questo TAR ha aderito alla Convenzione CONSIP “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per le P.A. Edizione 4”, di cui è risultato aggiudicatario il RTI Sintesi S.p.A., con decorrenza dicembre 2019 (data di scadenza della precedente convenzione con questo Tribunale);

CONSIDERATO che, come si evince da comunicazione presente sul sito Internet “Acquisti in Rete” in data 27/09/2019, la predetta Convenzione risultava sospesa per il Lotto 1 (riguardante tra le altre la Regione Piemonte) a seguito di Decreto monocratico n. 4821/2019 del Consiglio di Stato;

PRESO ATTO che, sempre per come si evince da comunicazione presente sul sito Internet “Acquisti in Rete”, la predetta Convenzione RTI SINTESI, per il Lotto 1 Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, è stata dichiarata inefficace dalla stipula, con sentenza n. 01321/2020 del Consiglio di Stato pubblicata il 21/02/2020;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, nelle more della definizione del giudizio ha proseguito il rapporto convenzionale in essere ed instaurato a seguito della convenzione CONSIP Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per le P.A. – Edizione 3” - Ordinativo Principale di Fornitura prot. 1604 del 28/11/2016, con scadenza originaria 30/11/2019;

RICHIAMATI i D.S.G. n. 184 del 20/12/2019 e n. 23 del 19/02/2020 a seguito dei quali il predetto rapporto convenzionale instaurato con GI ONE S.p.A. (sede a Pinerolo (TO) in Stradale San Secondo n. 96, Codice Fiscale e Partita IVA n. 11940290015) quale società affittuaria del ramo d’azienda di EXITone S.p.A. – aggiudicataria della convenzione CONSIP inerente la sicurezza suoi luoghi di lavoro lotto 3 – veniva prorogato sino alla definizione del contenzioso;

DATO ATTO che è intervenuta la definizione del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato relativamente alla Convenzione CONSIP “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per le P.A. Edizione 4 – lotto 1”, per cui l’adesione derivata alla convenzione, effettuata con D.S.G. n. 65/2019, risulta inefficace dalla stipula;

PRESO ATTO che occorre assicurare il servizio complessivo inerente la sicurezza suoi luoghi di lavoro nonché la sorveglianza sanitaria sia per il personale amministrativo che

di magistratura;

DATO ATTO che per questa Amministrazione l'adesione alla convenzione CONSIP, per i servizi di sicurezza sui luoghi di lavoro, consiste nell'affidamento a canone della sorveglianza sanitaria nonché nell'acquisto dei singoli servizi, di volta in volta necessari, quali, a titolo esemplificativo, l'aggiornamento del documento di valutazione rischi, i corsi di formazione del personale, ecc.;

RICHIAMATO l'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

RICHIAMATO l'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed int. avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici" che stabilisce al comma 2: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

RICHIAMATE, altresì, le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al D.lgs. n. 56/2017;

VISTA la Direttiva del Segretario generale della Giustizia Amministrativa n. 3/2017 ad oggetto: "Direttiva per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria" (Art. 36 D.lgs. 50/2016 come modificato dall'art.25 del D.lgs. 19/04/2017, n. 56) che al punto 4.3 lett. b) afferma: "Il ricorso al libero mercato è sempre possibile per importi fino a 1.000,00 euro. È altresì ammesso qualora il contratto sia stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.";

VISTO l'art. 1, comma 130, della Legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018), che prevede l'innalzamento da € 1.000,00 a € 5.000,00 della soglia dei c.d. micro acquisti di beni e servizi con estensione della deroga all'obbligo di preventivo utilizzo del MEPA e degli altri strumenti elettronici e all'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica di cui all'art. 10, comma 2, del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che con nota prot. n. 469 del 22/04/2020 è stato chiesto a GI ONE S.p.A. (sede a Pinerolo (TO) in Stradale San Secondo n. 96 – Codice Fiscale e Partita IVA 11940290015) preventivo per il servizio di sorveglianza sanitaria, attualmente unico servizio a canone;

DATO ATTO che GI ONE S.p.A. ha presentato un preventivo – nota prot. n. 486 del 27/04/2020 – per un importo di € 616,20 (IVA esclusa), per il servizio di sorveglianza sanitaria per anni uno;

RILEVATO che il predetto importo è quello a suo tempo derivante dalla convenzione Consip – lotto 1 ed. 3 – e comunque inferiore al listino prezzi inerenti il lotto 4 della convenzione Consip, dichiarato inefficace dal Consiglio di Stato, con propria sentenza;

PRESO ATTO dell'entità del servizio, stimata di importo inferiore ad € 5.000,00 e ritenuto opportuno avvalersi delle procedure semplificate dell'acquisizione dei servizi e forniture di cui al sopra richiamato articolo 36 d.lgs. 50/2017;

RITENUTO, quindi, opportuno procedere in autonomia, ricorrendo al libero mercato, mediante affidamento diretto;

DATO ATTO che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) ZAB2CE9198;

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva;

VISTA la documentazione di rito trasmessa da GI ONE S.p.A. (sede a Pinerolo (TO) in Stradale San Secondo n. 96, Codice Fiscale e Partita IVA 11940290015) da cui si evince che la Società può contrattare con la P.A. e dato atto che la stessa ha accettato, mediante sottoscrizione espressa del foglio patti e condizioni, del patto di integrità, del codice di comportamento, nonché ha presentato la dichiarazione inerente i flussi finanziari (documentazione assunta al protocollo interno al n. 588 in data 19/05/2020);

VISTO l'art. 103, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che espressamente recita: "E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.";

DATO ATTO che all'art. 6, punto 7, del foglio patti e condizioni per l'affidamento del servizio in oggetto si prevede la possibilità di applicazione dell'art. 103, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Società, nella dichiarazione resa in data 26/05/2020, ha chiesto l'esonero dalla costituzione della cauzione definitiva a fronte di uno sconto pari al 1%;

RITENUTO opportuno avvalersi di tale facoltà e accettare l'esonero dalla prestazione della garanzia, a fronte della riduzione del costo della fornitura;

DATO ATTO che all'art. 6 punto 2 del foglio patti e condizioni per il servizio in oggetto è espressamente indicato che *“non è ammesso il subappalto”*, ai sensi della normativa vigente;

STABILITO il costo del servizio in € 610,04 (IVA esclusa), a seguito della dichiarazione di sconto presentata in luogo della fidejussione da prestare;

PRESO ATTO che il fornitore ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/08/2010 n.136;

DATO ATTO che la sottoscritta non versa in alcuna situazione di incompatibilità né di conflitto di interessi;

CONSTATA l'urgenza di fornire il servizio anche alla luce della sopraggiunta emergenza COVID – 19 ed in previsione di un possibile imminente futuro rientro massivo del personale e del pubblico in sede, per cui necessita assicurare la consulenza nella redazione e sottoscrizione dei protocolli sanitari volti alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza, anche sanitaria, dei luoghi di lavoro;

Tutto ciò premesso, propone al Segretario Generale del TAR Piemonte di

DECRETARE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

DI PRENDERE ATTO della definizione del contenzioso relativo alla Convenzione CONSIP “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per le P.A. Edizione 4 – lotto 1”, con la quale è stata dichiarata inefficace la relativa stipula giusta sentenza n. 01321/2020 del Consiglio di Stato pubblicata il 21/02/2020;

DI PRENDERE ATTO della necessità di assicurare la continuità dei servizi inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro nonché la sorveglianza sanitaria, in ossequio a quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008;

DI AFFIDARE il servizio di inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro alla GI.ONE S.p.A. con sede a Pinerolo (TO) in Stradale San Secondo n. 96 (Codice Fiscale e Partita IVA 11940290015) per anni, uno con decorrenza dalla scadenza del precedente affidamento e successive proroghe, onde assicurare la dovuta continuità al servizio, in considerazione del fatto che al momento l'unico servizio a canone è costituito dal servizio di sorveglianza sanitaria relativo al personale amministrativo e di magistratura, mentre per gli altri servizi in materia si provvederà successivamente con appropriati affidamenti al presentarsi della necessità, sempre sulla base delle condizioni dettate dalla convenzione CONSIP sulla sicurezza suoi luoghi di lavoro – ed. 3 – e fatta ovviamente salva la possibilità che intervenga una nuova Convenzione CONSIP;

DI DARE ATTO che l'affidamento è effettuato alle condizioni tutte contenute nella documentazione di gara già sottoscritta per accettazione dalla Società affidataria;

DI DARE ATTO che la spesa conseguente sarà impegnata con apposito provvedimento al capitolo n. 2298 “Spese in materia di sicurezza e prevenzione, compresi i corsi di formazione” “piano di gestione 26”, che presenta la necessaria disponibilità;

DI DICHIARARE di non trovarsi in alcuna situazione d'incompatibilità prevista dal D.lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse come disposto dal Codice di Comportamento, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

DI COMUNICARE i contenuti del presente atto alla Società interessata;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Gaetana ALPARONE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la sopra estesa proposta di determinazione, ritenuta meritevole di condivisione;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli

articoli 4, 5 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni);

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle cause d'incompatibilità e/o conflitto d'interessi nell'adozione del presente atto, ai sensi delle vigenti previsioni normative;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono riportate e trascritte, di approvare e far propria la proposta di Decreto sopra riportata e che qui s'intende integralmente trascritta.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia PALMA